

VERBALE DI SEDUTA DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE

Quadriennio 2023/2026 - n. 114

Seduta ordinaria del 7/4/2026

L'anno **2026**, il giorno **7** del mese di **aprile**, convocato mediante regolare avviso per le ore **13,30** nella sala riunioni dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa, Palazzo di Giustizia al Viale Santa Panagia n. 109, si è riunito con modalità mista il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa, composto dai Signori:

		presente	entra ore	esce ore	rientra ore	assente
Avv. Antonio Randazzo	Presidente					X
Avv. Alessandra Formisano	Vicepresidente	X				
Avv. Domenico Laface	Consigliere Tesoriere	X	13.42	14.27		
Avv. Sofia Amoddio	Consigliere	X				
Avv. Salvatore Belfiore	Consigliere	X				
Avv. Vito Antonio Brunetto	Consigliere	X		14.25		
Avv. Maurizio De Benedictis	Consigliere	X				
Avv. Umberto Di Giovanni	Consigliere		14.00	14.25		
Avv. Coletta Dinaro	Consigliere	X		14.10		
Avv. Elena Finocchiaro	Consigliere	X				
Avv. Matilde Lipari	Consigliere	X				
Avv. Elisa Micciché	Consigliere	X				
Avv. Adriana Quattropani	Consigliere	X				
Avv. Paolo Signorello	Consigliere					X
Avv. Sebastiano Mallia	Consigliere Segretario	X				

per le determinazioni da assumere sugli argomenti di cui al seguente

ORDINE DEL GIORNO

trasmesso con integrazioni via e-mail in data 1/4/2026:

- 1. Comunicazioni del Presidente;**
- 2. Provvedimenti decisori C.D.D- delibera C.O.A, per eventuali impugnazioni**
- 3. Iscrizione Registro praticanti a domanda- nomina tutor.**
- 4. Cancellazione Registro praticanti - a domanda**
- 5. Rilascio certificato iscrizione albo cassazionisti**
- 6. Cancellazione Albo Avvocati - a domanda con retrodatazione**
- 7. Cancellazione Albo Avvocati - a domanda**
- 8. Richiesta accesso agli atti avv. OMISSIS istanza di g.p. di OMISSIS controparte del**

procedimento di divorzio n. OMISSIS della cliente OMISSIS - rinvio dal 17.03.2026

- 9. Gratuito Patrocinio - Richiesta Inserimento Elenco**
- 10. Gratuito Patrocinio - Richiesta estensione materia**
- 11. Gratuito Patrocinio - Richiesta cancellazione elenco**
- 12. Curatore Speciale del Minore - Richiesta inserimento elenco**
- 13. Parere di Congruità**
- 14. ORE 15:00 PRESTAZIONE GIURAMENTI - IMPEGNO SOLENNE**
- 15. Esame istanze ammissione gratuito patrocinio;**
- 16. Istanze patrocinio a spese dello stato in materia stragiudiziale - istanze di liquidazione (art. 6 d.m. 1.8.2023);**
- 17. Scuola Forense "Pier Luigi Romano" - Sostituzione avv. Emanuele Tringali quale componente Commissione per la Verifica Finale.**
- 18. Formazione continua - Richiesta Esonero**
- 19. Formazione continua - Richiesta Riconoscimento Crediti**
- 20. Formazione continua - Richiesta Accreditamento eventi**
- 21. POF 2026 - Comitato Pari Opportunità - Richiesta rideterminazione Crediti evento del 22.04.2026 - Efficacia Forense: Tavola Rotonda per un'avvocatura consapevole"**
- 22. Associazione Cammino - Convegno Nazionale - Siracusa 15 e 16 Maggio 2026-Richiesta Patrocinio.**
- 23. Avvio del procedimento di cancellazione Praticanti per mancanza di requisiti ex art. 17 comma 10-12 - L. 247/2012 e superamento periodo di pratica.**

Risultando assente il Presidente, **avv. Antonio RANDAZZO**, per impegni di natura professionale, assume la presidenza il Vicepresidente **avv. Alessandra FORMISANO** la quale, constatata la presenza dei Consiglieri per il numero legale, dichiara aperta la seduta alle **ore 13.30**.

Risultano assenti i Consiglieri: **avv. Paolo SIGNORELLO**;

Si collegano da remoto, previo invio del link sulla piattaforma Zoom i Consiglieri: **Avv. Vito Antonio BRUNETTO**; **avv. Sofia AMODDIO** (dalle ore 13.49 in presenza) e **avv. Domenico LAFACE**.

Si passa pertanto alla trattazione dei punti all'ordine del giorno.

1. Comunicazioni del Presidente

Esposto nei confronti dell'avv. OMISSIS

Il Presidente riferisce dell'esposto inoltrato dal **sig. OMISSIS** nei confronti dell'**avv. OMISSIS**.

Il Consiglio,

DISPONE

ai sensi degli artt. 50, comma IV, e 51, comma I, Legge n. 247/2012, di trasmettere l'esposto di cui sopra, per i profili disciplinari di competenza, al Consiglio Distrettuale di Disciplina di Catania e immediatamente all'**avv. OMISSIS**.

Il presente atto è stato adottato all'unanimità dei presenti alle ore 13.31.

Avv. OMISSIS moroso contributo - richiesta rateizzazione pagamento contributo anni dal 2020 al 2026

Delibera n. 2026/04/07_01

il Consiglio,

esaminata la posizione del **Dott. OMISSIS** già sospeso con **delibera n. 2026/02/10_13** per il mancato pagamento del contributo per Tassa Albo relativamente alle annualità dal 2020 fino al 2025 incluso;

vista la richiesta di rateizzazione delle somme dovute pervenuta in data 6/3/2026, prot. 1211/2026 dal **Dott. OMISSIS** e la pedissequa delibera n. **delibera n. 2026/03/17_28**, di accoglimento;

ritenuto che nel calcolo del dovuto, per come evidenziato dall'interessato con PEC a prot. 1758/2026 del 2/4/2026, sono state inserite annualità di contributo invero già pagate;

DELIBERA

di autorizzare il **dott. OMISSIS** al pagamento delle morosità ancora non sanate in otto rate mensili (oltre spese raccomandate pari ad € 54,00) da corrispondersi entro il giorno finale del 30 ottobre 2026 così distinte:

- € 70,00 da corrispondersi entro il 30 aprile 2026 – anno 2020 – da pagare con bonifico;
- € 70,00 da corrispondersi entro il 30 maggio 2026 – anno 2021– da pagare con bonifico;
- € 70,00 da corrispondersi entro il 30 giugno 2026 – anno 2022– da pagare con bonifico;
- € 70,00 da corrispondersi entro il 30 luglio 2026 – anno 2023– da pagare con bonifico;
- € 70,00 da corrispondersi entro il 30 agosto 2026 – anno 2024– da pagare con bonifico;
- € 70,00 da corrispondersi entro il 30 settembre 2026 – anno 2025 – da pagare con PagoPA;
- € 70,00 da corrispondersi entro il 30 ottobre 2026 – anno 2026 – da pagare con PagoPA;
- € 54,00 da corrispondersi entro il 30 ottobre 2026 – spese di notifica– da pagare con bonifico.

Dispone darsi comunicazione della presente delibera alla **dott. OMISSIS** con avvertimento che la sospensione verrà revocata da questo Consiglio quando l'interessata dimostrerà di aver provveduto al pagamento ex art. 29 comma 6 ultimo periodo L. 247/2012.

di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione;

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 13.41.

Convezione CID Sicilia

Il Consiglio,

ritenuta la proposta pervenuta dai CID Sicilia a prot. 1251/2026 in data 09/3/2026;

ritenuta la stessa di interesse e conveniente per gli iscritti;

DISPONE

di aderire alla proposta di convenzione in oggetto dandone diffusione mediante i canali di comunicazione dell'Ordine;

di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione;

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 13.42.

2. Provvedimenti decisorii C.D.D - delibera C.O.A, per eventuali impugnazioni

Delibera n. 2026/04/07_02

Il Consiglio,

visti i provvedimenti resi dal Consiglio Distrettuale di Disciplina nei confronti dei seguenti Colleghi nei rispettivi procedimenti disciplinari:

OMISSIS

DELIBERA

non luogo a provvedere su tutti e ciascuno dei provvedimenti sopra elencati.

Il presente atto è stato adottato all'unanimità dei presenti alle ore 13.44.

3. Iscrizione Registro praticanti a domanda - nomina tutor

Delibera n. 2026/04/07_03

Il Consiglio, vista la domanda dell'interessato e le dichiarazioni rese così come stabilito dall'art.46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445,

DELIBERA

di iscrivere nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati tenuto da questo Ordine il **dott. OMISSIS**;
di nominare suo *tutor* **l'avv. OMISSIS**.

di dichiarare immediatamente esecutiva la presente delibera.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti successivi.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 13.45.

Delibera n. 2026/04/07_04

Il Consiglio, vista la domanda dell'interessata e le dichiarazioni rese così come stabilito dall'art.46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445,

DELIBERA

di iscrivere nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati tenuto da questo Ordine la **OMISSIS**;
di nominare suo *tutor* **l'avv. OMISSIS**;

di dichiarare immediatamente esecutiva la presente delibera.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti successivi.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 13.45.

Delibera n. 2026/04/07_05

Il Consiglio, vista la domanda dell'interessato e le dichiarazioni rese così come stabilito dall'art.46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445,

DELIBERA

di iscrivere nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati tenuto da questo Ordine il **dott. OMISSIS**;
di nominare suo *tutor* **l'avv. OMISSIS**.

di dichiarare immediatamente esecutiva la presente delibera.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti successivi.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 13.45.

Delibera n. 2026/04/07_06

Il Consiglio, vista la domanda dell'interessata e le dichiarazioni rese così come stabilito dall'art.46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445,

DELIBERA

di iscrivere nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati tenuto da questo Ordine la **dott.ssa OMISSIS**;

di nominare suo *tutor* **l'avv. OMISSIS**.

di dichiarare immediatamente esecutiva la presente delibera.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti successivi.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 13.46.

4. Cancellazione Registro praticanti - a domanda

Delibera n. 2026/04/07_07

Il Consiglio,

vista la domanda **OMISSIS**, tendente ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti tenuto da questo Ordine;

DELIBERA

la cancellazione **OMISSIS**, dal Registro tenuto da codesto Ordine.

Dispone che la presente delibera, venga notificata all'interessata, ai sensi dell'art. 17 comma 13 L. 247/2012, nel termine di giorni 15 dalla data odierna.

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 13.47.

Delibera n. 2026/04/07_08

Il Consiglio,

vista la domanda **della Dott.ssa OMISSIS**, tendente ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti tenuto da questo Ordine;

DELIBERA

la cancellazione **della Dott.ssa OMISSIS**, dal Registro tenuto da codesto Ordine.

Dispone che la presente delibera, venga notificata all'interessata, ai sensi dell'art. 17 comma 13 L. 247/2012, nel termine di giorni 15 dalla data odierna.

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 13.47.

5. Rilascio certificato iscrizione albo cassazionisti

Delibera n. 2026/04/07_09

vista la domanda dei seguenti professionisti:

OMISSIS;

con la quale si chiede il rilascio del certificato attestante l'esercizio della professione ai fini dell'iscrizione all'Albo Speciale dei patrocinanti innanzi alla Corte di Cassazione e alle Magistrature Superiori;

vista l'autocertificazione prodotta;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole al rilascio da parte del Presidente dei rispettivi chiesti certificati.

di dichiarare immediatamente esecutiva la presente delibera.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 13.48.

6. Cancellazione Albo Avvocati - a domanda con retrodatazione

Delibera n. 2026/04/07_10

Il Consiglio,

vista la domanda dell'Avv. **OMISSIS**, tendente ad ottenere la cancellazione dall'Albo degli Avvocati tenuto da questo Ordine;

DELIBERA

la cancellazione dell'Avv. **OMISSIS**, dall'Albo degli Avvocati tenuto da codesto Ordine **a far tempo dalla data del 17/3/2026;**

Dispone che la presente delibera, venga notificata all'interessato, ai sensi dell'art. 17 comma 13 L. 247/2012, nel termine di giorni 15 dalla data odierna.

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 13.48.

Delibera n. 2026/04/07_11

Il Consiglio,

vista la domanda dell'Avv. **OMISSIS**, tendente ad ottenere la cancellazione dall'Albo degli Avvocati tenuto da questo Ordine;

DELIBERA

la cancellazione dell'Avv. **OMISSIS**, dall'Albo degli Avvocati tenuto da codesto Ordine **a far tempo dalla data del 18/3/2026;**

Dispone che la presente delibera, venga notificata all'interessato, ai sensi dell'art. 17 comma 13 L. 247/2012, nel termine di giorni 15 dalla data odierna.

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 13.50.

Delibera n. 2026/04/07_12

Il Consiglio,

vista la domanda dell'Avv **OMISSIS**, tendente ad ottenere la cancellazione dall'Albo degli Avvocati tenuto da questo Ordine;

DELIBERA

la cancellazione dell'Avv. **OMISSIS** dall'Albo degli Avvocati tenuto da codesto Ordine **a far tempo dalla data del 23/3/2026;**

Dispone che la presente delibera, venga notificata all'interessato, ai sensi dell'art. 17 comma 13 L. 247/2012, nel termine di giorni 15 dalla data odierna.

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 13.50.

Delibera n. 2026/04/07_13

Il Consiglio, **OMISSIS** **[REDACTED]**, tendente ad ottenere la cancellazione dall'Albo degli Avvocati tenuto da questo Ordine;

DELIBERA

la cancellazione dell'Avv. **OMISSIS** dall'Albo degli Avvocati tenuto da codesto Ordine **a far tempo dalla data del 21/3/2026;**

Dispone che la presente delibera, venga notificata all'interessato, ai sensi dell'art. 17 comma 13 L. 247/2012, nel termine di giorni 15 dalla data odierna.

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 13.50.

7. Cancellazione Albo Avvocati - a domanda

Delibera n. 2026/04/07_14

Il Consiglio,

vista la domanda dell'Avv. **OMISSIS**, tendente ad ottenere la cancellazione dall'Albo degli Avvocati tenuto da questo Ordine;

DELIBERA

la cancellazione dell'Avv. **OMISSIS**, dall'Albo degli Avvocati tenuto da codesto Ordine.

Dispone che la presente delibera, venga notificata all'interessato, ai sensi dell'art. 17 comma 13 L. 247/2012, nel termine di giorni 15 dalla data odierna.

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 13.50.

8. Richiesta accesso agli atti avv. OMISSIS controparte del procedimento di divorzio OMISSIS - rinvio dal 17.03.2026

Delibera n. 2026/04/07_15

Il Consiglio,

sentito il Consigliere Responsabile del procedimento, **avv. Sebastiano MALLIA**;

sentiti altresì i Consiglieri **avv.ti QUATTROPANI, FORMISANO e MICCICHÈ**;

premessa l'istanza acquisita a **prot. OMISSIS del 09/03/2026** dell'**avv. OMISSIS**;

premessa la comunicazione a **prot. n. 1265/2026 del 10/3/2026**, di avvio del procedimento comunicata all'interessata e ai controinteressati;

visto il d.lgs. n. 33 del 14/03/2013;

vista la legge n. 241 del 7 agosto 1990;

visto il Regolamento adottato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa nell'adunanza del 2.2.2022;

ritenuto che l'istanza di accesso, per come sopra individuata, è stata presentata **dall'avv. OMISSIS** nell'interesse della **sig. OMISSIS**, mediante compilazione del modulo predisposto dal Consiglio dell'Ordine per l'accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013, con esplicito riferimento a tale normativa;

ritenuto che l'istanza ha ad oggetto la seguente documentazione: "*Copia della delibera di gratuito patrocinio del sig. OMISSIS controparte del procedimento n. OMISSIS*";

ritenuto che l'istanza è motivata nei seguenti termini: "*AVENDONE INTERESSE AL FINE DI INDIVIDUARE IL CREDITORE CUI RIMBORSARE LE SPESE DI LITE, CHIEDE COPIA DELLA DELIBERA DI GRATUITO PATROCINIO DEL SIG. OMISSIS, DOVE IL PREDETTO HA DICHIARATO DI ESSERE STATO AMMESSO A GRATUITO PATROCINIO NELL'ANNO 2022, SENZA TUTTAVIA PRODURRE LA DELIBERA*";

ritenuto che, avvertiti con nota **prot. 1265/2026 del 10/3/2026** di avvio del procedimento, il sig. **OMISSIS** e il suo difensore **avv. OMISSIS** hanno presentato osservazioni in opposizione alla richiesta di accesso con PEC acquisita a **prot. 1281/2026 del 10/3/2026**;

ritenuto che nella predetta PEC l'**avv. OMISSIS** ha osservato che "il creditore a cui rimborsare le spese di lite è scritto chiaramente nella **sentenza del Tribunale di Siracusa n. OMISSIS**";

ritenuto che il documento richiesto è stato agevolmente individuato attraverso il sistema di ricerca in seno al portale Iscrivo di DCS, mediante l'indicazione del nome e cognome del beneficiario, e corrisponde alla delibera n. 1286/2022 del 07 giugno 2022 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa;

ritenuto che l'istanza è stata formalmente qualificata dall'istante come accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013, mediante utilizzo del relativo modulo predisposto dal Consiglio dell'Ordine;

ritenuto che, secondo la giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato (cfr. Sez. V, sentenza n. 8522/2024), "l'espressa qualificazione dell'istanza di accesso da parte dell'interessato vincola tanto l'amministrazione quanto il giudice, imponendo di esaminare l'istanza nei corrispondenti termini";

ritenuto che l'istanza deve pertanto essere esaminata e trattata secondo il paradigma dell'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013;

ritenuto che l'istante ha esplicitato nella motivazione un interesse personale e concreto: *"AVENDONE INTERESSE AL FINE DI INDIVIDUARE IL CREDITORE CUI RIMBORSARE LE SPESE DI LITE"*;

ritenuto che, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. Sez. V, sentenza n. 8522/2024), "il fatto che, nella specie, la richiedente sia e si dica portatrice anche di un interesse diretto e qualificato alla documentazione non vale a pregiudicarne la possibilità di esercitare un diritto riconosciuto a 'chiunque' (art. 5, comma 2, cit.), e che non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente";

ritenuto che tale principio è stato ribadito dalla giurisprudenza più recente, secondo cui la sussistenza di un interesse personale o individuale del richiedente non costituisce di per sé motivo ostativo all'accoglimento dell'istanza, in quanto anche istanze sorrette da interessi particolari possono favorire un controllo diffuso sull'operato della pubblica amministrazione (cfr. TAR Piemonte, sentenza n. 350/2025; TAR Liguria, sentenza n. 755/2025);

ritenuto pertanto che la presenza di un interesse personale dell'istante non preclude l'esercizio dell'accesso civico generalizzato;

ritenuto che l'avv. **OMISSIS** ha dedotto che "il creditore a cui rimborsare le spese di lite è scritto chiaramente nella sentenza del **Tribunale di Siracusa OMISSIS**;

ritenuto che, acquisita e verificata la sentenza del **Tribunale di Siracusa OMISSIS**, è emerso con certezza che tale sentenza individua già in modo inequivocabile il soggetto passivo dell'obbligazione per spese processuali;

ritenuto che, pertanto, la finalità dichiarata dall'istante nell'istanza di accesso ("individuare il creditore cui rimborsare le spese di lite") risulta già conseguita attraverso la sentenza del Tribunale;

ritenuto che, nonostante la finalità dichiarata sia già stata conseguita, l'istanza di accesso civico generalizzato non può essere dichiarata inammissibile, in quanto: l'accesso civico generalizzato non richiede la dimostrazione di un interesse concreto e attuale, a differenza dell'accesso documentale; l'accesso civico è riconosciuto a "chiunque" senza limitazioni quanto alla legittimazione soggettiva e senza che sia necessaria alcuna motivazione; la giurisprudenza ha chiarito che "non si può respingere un'istanza ostensiva civica generalizzata per il fatto che il richiedente ha anche un interesse personale alla conoscenza" (**Cons. Stato, Sez. V, sentenza n. 8522/2024**);

ritenuto tuttavia che la circostanza per cui la finalità dichiarata è già stata conseguita assume rilevanza ai fini del bilanciamento tra diritto di accesso e tutela dei dati personali del controinteressato, in applicazione del principio di proporzionalità;

ritenuto che l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato presuppone la dichiarazione di un reddito inferiore a determinate soglie e quindi rivela la condizione economica del beneficiario, costituendo un dato personale meritevole di tutela sotto il profilo della riservatezza;

ritenuto che l'art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 33/2013 prevede che "l'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia";

ritenuto che, nel caso di specie, nel giudizio di divorzio i dati personali di entrambe le parti risultano già noti; è inoltre pacifico che **OMISSIS** ha fatto richiesta di ammissione al PSS in relazione al detto giudizio; il controinteressato non ha opposto specifiche ragioni di riservatezza, limitandosi a contestare la motivazione dell'istanza;

ritenuto tuttavia che l'art. 5-bis, comma 4, del d.lgs. n. 33/2013 stabilisce che "se i limiti di cui ai commi 1 e 2 riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti";

ritenuto che, secondo la giurisprudenza amministrativa, in applicazione del principio di proporzionalità, qualora i limiti all'accesso riguardino soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l'accesso parziale agli altri dati o alle altre parti, non

potendo la tutela della riservatezza compromettere del tutto l'interesse ostensivo (cfr. TAR Valle d'Aosta, sentenza n. 20/2024);

ritenuto che, nel caso di specie, il principio di proporzionalità impone di bilanciare da un lato, il diritto di accesso civico generalizzato dell'istante, dall'altro, la tutela dei dati personali del controinteressato, con particolare riferimento ai dati relativi alla sua condizione economica;

ritenuto che tale bilanciamento deve tenere conto della circostanza che la finalità dichiarata dall'istante (individuare il creditore delle spese di lite) è già stata conseguita attraverso la sentenza del Tribunale, con la conseguenza che l'ostensione deve essere limitata ai dati strettamente necessari, escludendo tutti i dati relativi alla condizione economica del controinteressato che non siano indispensabili;

ritenuto che, tuttavia, in seno alla **delibera n. OMISSIS del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa**, non esistono dati sensibili né si può dire che quelli astrattamente e forzatamente ascrivibili come tali (ad esempio, l'ammissione al PSS del **OMISSIS**, da cui sarebbe deducibile la limitazione reddituale) non siano già noti all'istante e alla sua cliente, in ragione dell'avvenuto preannuncio -a cui non è stato dato seguito- di avvalersi da parte dello steso **OMISSIS** del beneficio di PSS;

ritenuto altresì che l'istanza di accesso, per come sopra individuata, è stata formalizzata mediante la compilazione in ogni sua parte del modulo predisposto dal Consiglio dell'Ordine con la specifica individuazione del seguente documento:

“Copia della delibera di gratuito patrocinio del sig. OMISSIS controparte del procedimento n. OMISSIS del Tribunale di Siracusa”;

ritenuto che il comma IV dell'art. 22 della legge n. 241/1990, applicabile anche all'accesso di cui al D.Lvo n. 33/2013 (cfr. Sez. IV, Sentenza n. 179 del 13/01/2025) prevede che *‘non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono’*, mentre il comma III dell'art. 24 della legge n. 241/1990 stabilisce che *‘non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni’*;

ritenuto che al predetto principio di legge fa eco la giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 14/03/2022, n. 1751; Cons. Stato, Sez. VI, 22/06/2020, n. 3992 e T.A.R. Sicilia Catania, Sez. I, 01/12/2020, n. 3228 e T.A.R. Sicilia Catania, Sez. IV, 20/09/2022, n. 2500, *ex multis*) secondo la quale *‘l'istanza di accesso agli atti amministrativi deve avere ad oggetto documentazione specifica in possesso dell'Amministrazione e non può riguardare dati ed informazioni che, per essere forniti, richiedono un'attività di indagine e di elaborazione da parte della stessa’*;

ritenuto che l'atto in questione -lungi dal comportare un'indagine prolungata- era agevolmente individuabile, attraverso il sistema di ricerca in seno al portale Iscrivo di DCS, mediante l'indicazione del nome e cognome del beneficiario (indicati dall'istante) e del successivo immediato esame della delibera e dell'istanza, e che lo stesso corrisponde alla **delibera n. [REDACTED]** del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa;

ritenuto che, riguardo alla tipologia di atti come quello a cui si chiede l'accesso civico (deliberazione di ammissione provvisoria al Patrocinio a Spese dello Stato in materia civile disciplinata dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - Testo Unico Spese di Giustizia, articoli 74-145), deve escludersi che possa incidere sul diritto all'accesso la sussistenza o meno di un interesse pubblico alla pubblicazione obbligatoria o meno per la P.A. che li emette e, quindi, di un obbligo in capo alla stessa P.A. di pubblicarli;

ritenuto che detto presunto obbligo di pubblicazione -laddove non evaso dall'amministrazione e inteso come presupposto e condizione necessaria per ottenere l'accesso da parte del privato al documento- risulta chiaramente escluso dalla Giurisprudenza amministrativa e, in particolare, che

Cons. Stato, Sez. IV, Sent. 02/02/2024, n. 1117, ha sancito che *“l’accesso civico "generalizzato", infatti, consente, contrariamente a quello documentale, a "chiunque" di visionare ed estrarre copia cartacea o informatica di atti "ulteriori" rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria”*;

ritenuta la relazione integrativa pervenuta il 3/4/2026 delle Consiglieri Miccichè, Quattropani e Formisano, nella quale è dato leggere quanto segue:

“L’accesso civico generalizzato, disciplinato dall’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013, costituisce un diritto fondamentale che consente a chiunque di accedere a documenti, dati e informazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, senza necessità di dimostrare un interesse qualificato né di fornire motivazione.

Il diritto trova fondamento negli artt. 1, 2, 97 e 117 Cost., nell’art. 42 della Carta dei diritti fondamentali UE e nell’art. 10 CEDU. In questo sistema la regola è la piena accessibilità dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni; il diniego costituisce l’eccezione, ammissibile solo al ricorrere dei presupposti tassativi di cui all’art. 5-bis del medesimo decreto e solo ove il pregiudizio all’interesse tutelato sia concreto e attuale, non meramente ipotetico.

L’Amministrazione non è titolata a sindacare la legittimazione del richiedente né a valutare la motivazione eventualmente addotta. Come chiarito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (sez. V, 4 gennaio 2021, n. 60; sez. VI, 5 ottobre 2020, n. 5861), anche istanze sorrette da interessi individuali realizzano la finalità propria dell’istituto — il controllo diffuso sull’operato delle pubbliche amministrazioni — e la sussistenza di un interesse personale del richiedente non costituisce causa di inammissibilità. Gli unici limiti che possono legittimamente fondare un diniego di ostensione sono quelli tipizzati dal legislatore all’art. 5-bis del d.lgs. n. 33/2013, ovvero il pregiudizio agli interessi pubblici o privati ivi previsti, nonché il generale divieto di abuso del diritto nel caso di richieste massive o pretestuose che creerebbero all’Amministrazione uno sproporzionato intralcio all’attività.

*Nel caso in esame, l’avv. **OMISSIS** ha utilizzato espressamente il modulo predisposto per l’accesso civico generalizzato: tale qualificazione è vincolante e non può essere riqualficata d’ufficio in senso sfavorevole all’istante.*

*Parimenti, il rilievo del controinteressato circa l’identificabilità del creditore già dalla sentenza del Tribunale di Siracusa n. **OMISSIS** riguarda la soddisfazione pratica dell’interesse dell’istante, ma non incide in alcun modo sull’ostensibilità del documento richiesto rilevando altresì l’inconducenza dell’asserito animus rinunciandi, richiamato dall’Avv. **OMISSIS**, da parte del [REDACTED], che non si è difatti, mai concretizzato e non potendo essere oggetto, in ogni caso, oggetto di nostre valutazioni.*

La delibera di ammissione provvisoria al PSS è un atto amministrativo adottato dal Consiglio dell’Ordine nell’esercizio di una funzione pubblicistica attribuitagli dalla legge (d.P.R. n. 115/2002, artt. 124 ss.) e rientra, pertanto, nel novero dei documenti astrattamente accessibili.

*Ciò premesso, il nodo centrale dell’analisi è il bilanciamento con la riservatezza del sig. **OMISSIS**.*

La proposta istruttoria ha ritenuto necessario oscurare i dati economici del controinteressato, qualificandoli come dati personali rivelatori della situazione reddituale.

Tale impostazione, comprensibile sul piano della cautela, non appare tuttavia necessaria alla luce di un’analisi più granulare del contenuto della delibera e della disciplina applicabile.

Come anticipato, nell’accesso civico generalizzato gli unici limiti sono quelli espressamente indicati dall’art. 5-bis, co. 2, lett. a, che vietano la diffusione del documento laddove in grado di arrecare un pregiudizio concreto e attuale alla protezione dei dati personali.

*Nel caso di specie tale pregiudizio non ricorre per le seguenti ragioni: il sig. **OMISSIS** ha già reso nota la propria ammissione al PSS alla controparte nel corso del procedimento civile, sicché la conoscenza dell’avvenuta ammissione non è un dato riservato nei confronti dell’istante; il contenuto*

tipico della delibera non rivela la situazione patrimoniale dettagliata del beneficiario; la giurisprudenza amministrativa ha più volte chiarito che la mera riconducibilità di un documento a una persona fisica non è sufficiente a giustificare il diniego; infine, la trasparenza sull'esercizio della funzione pubblicistica di ammissione al PSS è coerente con la ratio stessa dell'accesso civico generalizzato.

Dunque, la delibera è intrinsecamente priva di contenuti idonei ad arrecare un pregiudizio concreto alla riservatezza del controinteressato e che il bilanciamento si risolve già in favore dell'ostensione integrale, senza necessità di oscuramenti.

Alla luce delle superiori argomentazioni, la proposta elaborata dal Consigliere Segretario è ampiamente condivisibile. L'unica differenza rispetto alle conclusioni ivi raggiunte attiene all'oscuramento poichè, ritenuto che la delibera di ammissione provvisoria al PSS, nella sua forma tipica, non contenga dati economici analitici passibili di arrecare un pregiudizio concreto alla riservatezza del beneficiario, si propone di accogliere l'istanza prot. n. 1235/2026, disponendo l'ostensione integrale della delibera n. 1286/2022 del 7 giugno 2022, senza alcun oscuramento”.

Tanto premesso, ritenuto e considerato,

DELIBERA

di accogliere l'istanza **prot. 1235/2026 del 9/3/2026 dell'avv. OMISSIS**, qualificata come istanza di accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013;

di disporre l'ostensione della **delibera n. OMISSIS del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa**, relativa all'ammissione provvisoria al Patrocinio a Spese dello Stato del **sig. OMISSIS**;

di mandare al Responsabile del procedimento e alla Segreteria per gli adempimenti successivi, incluso:

consentire **all'avv. OMISSIS** la visione ed estrazione di copia della delibera così oscurata, entro 15 giorni dalla comunicazione della presente delibera;

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 13.51.

9. Gratuito Patrocinio - Richiesta Inserimento Elenco

Delibera n. 2026/04/07_16

Il Consiglio,

letta la richiesta di inserimento nell'Elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato presentata da:

OMISSIS

ritenuti sussistenti in capo agli stessi i requisiti richiesti dall'art. 81 D.P.R. 30.5.2002 n. 115 e successive modifiche;

DELIBERA

di inserire i professionisti di cui sopra nell'Elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato in riferimento alle materie oggetto di richiesta e, quindi, rispettivamente:

OMISSIS;

di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione;

Manda alla segreteria per i successivi adempimenti.

La presente delibera è stata adottata dai presenti alle ore 13.55.

10. Gratuito Patrocinio - Richiesta estensione materia

Delibera n. 2026/04/07_17

Il Consiglio,

vista l'istanza di inserimento del proprio nominativo nell'Elenco dei Difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato presentata dall'**Avv. OMISSIS**, già iscritto al suddetto elenco in relazione alla materia civile e penale e richiedente l'estensione della materia anche in relazione alla materia tributaria;

esaminata la richiesta;

richiamata la delibera consiliare del 20.10.2020, tempestivamente resa nota agli Iscritti mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ordine in data 28.10.2020, in seno alla quale sono stati previsti ed indicati i requisiti di valutazione circa le attitudini e l'esperienza professionale specifiche richieste per l'inserimento nell'elenco dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato, al fine di consentire una adeguata ed effettiva verifica sui requisiti di attitudine e di esperienza maturate in ragione della sperimentata anzianità professionale, distinguendo tra processi civili, penali, amministrativi, contabili e tributari;

rilevato con la superiore delibera è stata altresì approvata, al fine di semplificare ai richiedenti la materiale predisposizione delle domande di inserimento e di privilegiare una standardizzazione della modulistica in uso, apposita modulistica di domanda di inserimento redatta secondo i requisiti sopra indicati, resa disponibile presso la sezione 'Modulistica' del sito istituzionale del C.O.A.;

ritenuto che la verifica dei requisiti sopra richiamati è da ritenersi applicabile all'ipotesi di richiesta di estensione della materia da parte di Avvocato già inserito nell'Elenco per altra e diversa materia;

rilevato che la domanda contiene, in relazione alla materia per la quale si chiede l'estensione, l'indicazione di elementi idonei a porre in essere una adeguata ed effettiva verifica sui requisiti di attitudine e di esperienza maturate in ragione della sperimentata anzianità professionale;

DELIBERA

l'accoglimento della richiesta di inserimento del nominativo **dell'Avv. OMISSIS** nell'Elenco dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato anche per la materia tributaria.

di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione;

Manda alla Segreteria per gli adempimenti successivi.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 13.56.

11. Gratuito Patrocinio - Richiesta cancellazione elenco

Delibera n. 2026/04/07_18

Il Consiglio,

letta la richiesta di cancellazione dall'Elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato presentata dall'**avv. OMISSIS** con effetto dalla data ricezione della relativa istanza;

ritenuta la domanda accoglibile;

DELIBERA

di cancellare l'**avv. OMISSIS** dall'Elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato a far tempo dalla data di presentazione della domanda del 18/3/2026.

di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione;
Manda alla segreteria per i successivi adempimenti.
La presente delibera è stata adottata dai presenti alle ore 13.56.

12. Curatore Speciale del Minore - Richiesta inserimento elenco

Delibera n. 2026/04/07_19

Il Consiglio,
presa visione delle richieste di inserimento nell'Elenco dei Curatori speciali dei minori presentata da:
OMISSIS;
esaminata la documentazione prodotta in allegato e ritenuti sussistenti, in capo agli stessi, i requisiti per l'inserimento nell'elenco,

DELIBERA

l'inserimento nell'Elenco dei Curatori speciali dei minori
OMISSIS;
mandando alla Segreteria per l'aggiornamento dell'Elenco e la trasmissione dello stesso alle competenti Autorità.
di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione;
La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 13.58.

13. Pareri di Congruità

Delibera n. 2026/04/07_20

Il Consiglio,
esaminate le richieste parere di congruità **n. 3/2026 Reg. Pareri;**
sentito il Consigliere Relatore, **avv. Adriana QUATTROPANI;**

DELIBERA

di apporre il visto di congruità alla parcella come da provvedimento separato e nei termini ivi meglio specificati;
di dichiarare immediatamente esecutiva la presente delibera.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti successivi.
La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 13.59.

Delibera n. 2026/04/07_21

Il Consiglio,
esaminate le richieste parere di congruità **n. 4/2026 Reg. Pareri;**
sentito il Consigliere Relatore, **avv. Adriana QUATTROPANI;**

DELIBERA

di apporre il visto di congruità alla parcella come da provvedimento separato e nei termini ivi meglio specificati;

di dichiarare immediatamente esecutiva la presente delibera.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti successivi.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 13.59.

Delibera n. 2026/04/07_22

Il Consiglio,

esaminate le richieste parere di congruità **n. 5/2026 Reg. Pareri;**

sentito il Consigliere Relatore, **avv. Adriana QUATTROPANI;**

DELIBERA

di apporre il visto di congruità alla parcella come da provvedimento separato e nei termini ivi meglio specificati;

di dichiarare immediatamente esecutiva la presente delibera.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti successivi.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 14.00.

Delibera n. 2026/04/07_23

Il Consiglio,

esaminate le richieste parere di congruità **n. 6/2026 Reg. Pareri;**

sentito il Consigliere Relatore, **avv. Adriana QUATTROPANI;**

DELIBERA

di apporre il visto di congruità alla parcella come da provvedimento separato e nei termini ivi meglio specificati;

di dichiarare immediatamente esecutiva la presente delibera.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti successivi.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 14.01.

Delibera n. 2026/04/07_24

Il Consiglio,

esaminate le richieste parere di congruità **n. 7/2026 Reg. Pareri;**

sentito il Consigliere Relatore, **avv. Adriana QUATTROPANI;**

DELIBERA

di apporre il visto di congruità alla parcella come da provvedimento separato e nei termini ivi meglio specificati;

di dichiarare immediatamente esecutiva la presente delibera.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti successivi.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 14.01.

15. Esame istanze ammissione gratuito patrocinio

Consiglieri Relatori: *Avv.ti Sofia Amoddio, Belfiore, Vito Antonio Brunetto, Maurizio De Benedictis; Umberto Di Giovanni, Coletta Dinaro, Elena Finocchiaro, Matilde Lipari; Elisa Miccichè, Adriana Quattropani e Paolo Signorello.*

Il Consiglio,

esaminate le istanze di ammissione al gratuito patrocinio sottoposte alla sua attenzione durante la seduta, e preventivamente istruite dai relatori,

DELIBERA

di ammettere **nn. 250** esaminate dai Consiglieri Relatori, con l'astensione del Consigliere **Avv. LAFACE per la n. 977/2026; avv. Coletta DINARO per la 752/2026;**

di dichiarare inammissibili le seguenti istanze: **nn. 177, 419 del 2026; n. 823/2026; n. 690/2026;**

di rigettare le seguenti istanze: **nn. 958/2026 (materia penale), n. 804/2026, n. 793/2026;**

di dare atto che ciascun provvedimento seguirà l'ordine e la numerazione assegnati dal sistema 'Iscrivo' della DCS, in uso presso il nostro Ordine.

Le relative delibere sono state adottate all'unanimità dei presenti, con le predette astensioni e nel loro complesso, e sono state dichiarate tutte immediatamente esecutive, alle ore 14.05.

16. Istanze patrocinio a spese dello stato in materia stragiudiziale - istanze di liquidazione (art. 6 d.m. 1.8.2023)

Vengono verificate le istanze di conferma ai fini della liquidazione dei compensi spettanti per il patrocinio a spese dello Stato -già ammessi- nei procedimenti di mediazione e negoziazione assistita definiti in sede stragiudiziale, di cui -rispettivamente- all'art. 15 septies del D.Lvo 4 marzo 2010, n. 28, ai commi 3 e 4, e all'art. 11 septies del D.Lvo 12 settembre 2014, n. 132;

Delibera n. 2026/04/07_25

Il Consiglio,

esaminata l'istanza caricata sul Portale Siamm, 'Istanza patrocinio stragiudiziale';

sentito il Consigliere relatore e su proposta dello stesso,

DELIBERA

di esprimere i seguenti pareri in ordine alle rispettive istanze:

numero istanza	parere	motivazione
IS2026-745	positivo	Compenso dimidiato correttamente. Materia obbligatoria.
IS2026-746	positivo	Compenso dimidiato correttamente. Materia obbligatoria.

apponendo a quella approvate stesse il visto di congruità previsto dalla legge ed autorizzando il Consigliere Relatore e/o la Segreteria a validare positivamente le stesse attraverso la piattaforma Siamm;

di dichiarare immediatamente esecutiva la presente delibera.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 14.06.

17. Scuola Forense "Pier Luigi Romano" - Sostituzione Avv. Emanuele TRINGALI quale componente Commissione per la Verifica Finale

Delibera n. 2026/04/07_26

Il Consiglio,

ritenuta la **delibera n. 2025/09/30_26** con la quale sono stati nominati i componenti commissione interna, fra i soggetti formatori individuati dall'art. 2 del DM 17/2018 e quindi ai consigli dell'ordine ed alle associazioni forensi giudicate idonee, anche ai sensi del comma 5 del citato articolo 9 del DM n. 17 del 2018, che, rinviando a sua volta all'art. 43 comma 2 lett. D) della Legge professionale, che stabilisce che la commissione sia composta da avvocati, magistrati e docenti universitari;

ritenuto che invero in data 17/3/2026 con **delibera n. 2026/03/17_01** l'**Avv. Emanuele TRINGALI**, componente della commissione come sopra nominata è stato cancellato dall'Albo degli Avvocati su sua richiesta;

considerato che deve pertanto procedersi alla sostituzione del componente venuto meno;

sentita la proposta del Presidente;

DELIBERA

di nominare Commissario per la verifica di cui in premessa, al posto **dell'avv. Emanuele TRINGALI**:

Avvocato: Avv. Ada SALIBRA;

di dichiarare immediatamente esecutiva la presente delibera.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni alla componente nominata ed al Direttore della Scuola Forense P.L. Romano di Siracusa.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 14.07.

18. Formazione continua - Richiesta Esonero

Delibera n. 2026/04/07_27

Il Consiglio,

sentito il Consigliere Relatore, **avv. Elisa MICCICHÈ**, visto l'art. 8, comma 3, punto 6), lettera a), del Regolamento del Consiglio dell'Ordine di Siracusa, per **l'anno 2026**;

DELIBERA

di esonerare l'**Avv. OMISSIS** nella misura di **n. 3 crediti formativi** fermo restando l'obbligo di conseguire *3 crediti formativi nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi, deontologia ed etica professionale*;

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 14.08.

19. Formazione continua - Richiesta Riconoscimento Crediti

Delibera n. 2026/04/07_28

Il Consiglio

vista l'istanza formulata dall'interessato ed esaminata la documentazione allegata;

sentito il Consigliere Relatore **avv. Elisa MICCICHÈ**;

vista l'istanza dell'**Avv. OMISSIS**, volta al riconoscimento in proprio favore dei crediti formativi per l'anno 2025 per l'attività prestata quale **docente del OMISSIS**;

DELIBERA

di riconoscere all'**Avv. Vincenzo MIRNIN** di **nn. 6** crediti formativi in materia ordinaria per l'attività prestata quale **docente del Master di Tutela dei Minori presso l'Università La Sapienza di Roma**;

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

di dichiarare immediatamente esecutiva la presente delibera.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 14.08.

20. Formazione continua - Richiesta Accredimento eventi

Delibera n. 2026/04/07_29

Il Consiglio

premesso che la **Associazione Forense Megarese**, in data 26/2/2026, aveva presentato istanza di accreditamento per un evento formativo sotto forma di un corso da organizzare denominato:

“Diritti sociali e diritto migratorio: legislazione, prassi, tutele. Modulo III – minori stranieri non accompagnati. Tutela dei diritti fondamentali, problemi e prassi a confronto”;

data del 23/4/2026,

sentito il Consigliere Relatore **avv. Elisa MICCICHÈ**;

DELIBERA

di accreditare l'evento e di attribuire **n. 3 crediti formativi** in materia ordinaria.

di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione;

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 14.08.

Delibera n. 2026/04/07_29 bis

Il Consiglio

premesso che la **CPO di Siracusa**, ha presentato istanza di accreditamento per un evento formativo denominato:

“Noi altre. Potere femminile e violenza di genere e UMAXI”;

data del 27/4/2026,

sentito il Consigliere Relatore **avv. Elisa MICCICHÈ**;

DELIBERA

di accreditare l'evento e di attribuire **n. 3 crediti formativi** in materia ordinaria.

di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione;

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 14.08.

Delibera n. 2026/04/07_30

Il Consiglio

premesso che il **COA di Siracusa in collaborazione con la Camera Penale P.L. Romano, La.PE.C. e The Siracusa Institute**, aveva presentato istanza di attribuzione del patrocinio gratuito dell'Ordine per un evento formativo denominato:

“La Deontologia dell’Avvocato Penalista”;

data del 10/4/2026, inserito nel POF - semestre I del 2026;

sentito il Consigliere Relatore **avv. Elisa MICCICHÈ**;

DELIBERA

di contribuire alle spese relative al **servizio hostess per la rilevazione delle presenze e cavalieri**.

Dispone che la presente delibera, visto l’impegno di spesa venga pubblicata nella sezione Amministrazione trasparente del sito dell’Ordine.

Si dà atto stante l’impegno di spesa dell’astensione dell’avv. Salvatore Belfiore, R.C.P.T. dell’Ordine degli Avvocati di Siracusa.

di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione;

La presente delibera è stata adottata all’unanimità dei presenti alle ore 14.09.

21. POF 2026 - Comitato Pari Opportunità - Richiesta rideterminazione Crediti evento del 22.04.2026 – “Efficacia Forense: Tavola Rotonda per un'avvocatura consapevole”

Delibera n. 2026/04/07_31

Il Consiglio

premesso che il **Comitato Pari Opportunità**, ha presentato istanza volta alla rideterminazione dei crediti per ‘evento formativo del 22.04.2026, denominato **“Efficacia Forense: Tavola Rotonda per un'avvocatura consapevole”**;

sentito il Consigliere Relatore **avv. Elisa MICCICHÈ**;

DELIBERA

di accreditare l’evento e di attribuire **n. 2 crediti formativi** in materia ordinaria e **n. 1 credito in materia obbligatoria**.

di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione;

La presente delibera è stata adottata all’unanimità dei presenti alle ore 14.09.

22. Associazione Cammino - Convegno Nazionale - Siracusa 15 e 16 Maggio 2026 - Richiesta Patrocinio.

Delibera n. 2026/04/07_32

Il Consiglio

premesso che la **Associazione Cammino**, ha presentato istanza volta all’ottenimento del patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Siracusa, in relazione al Convegno Nazionale della stessa associazione che si terrà il 15 e 16 maggio pp.vv. a Siracusa;

ritenuto l’evento meritevole del patrocinio richiesto;

DELIBERA

di concedere il patrocinio gratuito dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa all'evento di cui in premessa, autorizzando l'associazione che lo organizza ad utilizzare il logo dello stesso Ordine;

di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione;

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 14.15.

23. Avvio del procedimento di cancellazione Praticanti per mancanza di requisiti ex art. 17 comma 10-12 - L. 247/2012 e superamento periodo di pratica

Delibera n. 2026/04/07_33

Il Consiglio,

esaminata la posizione personale della **Dott.ssa OMISSIS**, alla luce delle ripetute violazioni amministrative già contestate;

ritenuto, inoltre che -in particolare- risulta acclarato che **la Dott.ssa OMISSIS** è stata sospesa in ragione del ripetuto mancato pagamento del contributo tassa iscrizione al Registro dei Praticanti, giusti i relativi provvedimenti amministrativi di sospensione volta per volta assunti e comunicati, mai impugnati ed ai quali non è mai seguita alcuna copertura della morosità contestata e ancora persistente;

premesso che **l'art. 17, comma X, L. 247/2012, lettera b)**, prevede che *“La cancellazione dal registro dei praticanti e dall'elenco allegato dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo è deliberata, osservata la procedura prevista nei commi 12, 13 e 14, nei casi seguenti: (...)*

b) dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, che non può essere richiesto trascorsi sei anni dall'inizio, per la prima volta, della pratica. L'iscrizione può tuttavia permanere per tutto il tempo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l'abilitazione al patrocinio sostitutivo;

premesso che **la Dott.ssa OMISSIS**

- è iscritta al Registro dei praticanti a far data dal **OMISSIS**;

- è iscritta all'Elenco dei praticanti abilitati dal **OMISSIS**

- ha compiuto il periodo di pratica in data **2/10/2013**

che, pertanto, trova applicazione la normativa di cui **all'art. 8, R.D.L. n. 1578/1933 e s.m.i.**, posto che la parte interessata ha iniziato la pratica forense **prima** dell'entrata in vigore del **D.M. n. 70 del 2016 di attuazione dell'art. 41, l. 247/2012**, e cioè **prima del 2/6/2016**;

che **l'art. 8, comma II, R.D.L. n. 1578/1933, nella sua ultima formulazione applicabile al caso di specie**, prevedeva testualmente che *“i praticanti procuratori, dopo un anno dalla iscrizione nel registro di cui al primo comma, sono ammessi, per un periodo non superiore a sei anni, ad esercitare il patrocinio davanti ai tribunali del distretto nel quale è compreso l'ordine circondariale che ha la tenuta del registro suddetto, limitatamente ai procedimenti che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di efficacia del decreto legislativo di attuazione della legge 16 luglio 1997, n. 254, rientravano nella competenza del pretore”*;

che, infine, **l'art. 246 del D.L. 19/02/1998, n. 51 aveva previsto, al comma II**, che *“le disposizioni previste dal secondo comma dell'articolo 8 del regio decreto legge n. 1578 del 1933, come modificato dal comma 1 del presente articolo”*, si applicassero *“fino a quando non sarà attuata la complessiva riforma della professione forense”*.

DELIBERA

di avviare nei confronti **della Dott.ssa OMISSIS**, il procedimento di cancellazione automatica d'ufficio dello stesso dal Registro dei Praticanti e dall'Elenco dei Praticanti abilitati al patrocinio, ai sensi dell'art. 17, comma X, lett. b), e comma XI, lett. b), L. 247/2012.

di onerare il Consigliere Segretario di dare comunicazione alla parte interessata dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 17, commi XII e ss., L. 247/2012, dando all'interessato le facoltà di presentare osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento e di chiedere di essere ascoltata personalmente;

di ribadire, in seno alla comunicazione di avvio del procedimento, che la stesso vale altresì quale interruzione della prescrizione in ordine ai crediti dell'Ordine per le annualità di contributo tassa di iscrizione all'Albo, ancora dovute e non pagate, le quali verranno tempestivamente iscritte a ruolo ai fini della riscossione forzata delle relative somme;

di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione.

La presente delibera è stata approvata all'unanimità dei presenti alle ore **14.24**.

Delibera n. 2026/04/07_34

Il Consiglio,

esaminata la posizione personale **della Dott.ssa OMISSIS**, alla luce delle ripetute violazioni amministrative già contestate;

ritenuto, inoltre che -in particolare- risulta acclarato che **la Dott.ssa OMISSIS** è stata sospesa in ragione del ripetuto mancato pagamento del contributo tassa iscrizione al Registro dei Praticanti, giusti i relativi provvedimenti amministrativi di sospensione volta per volta assunti e comunicati, mai impugnati ed ai quali non è mai seguita alcuna copertura della morosità contestata e ancora persistente;

premesso che **l'art. 17, comma X, L. 247/2012, lettera b)**, prevede che *“La cancellazione dal registro dei praticanti e dall'elenco allegato dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo è deliberata, osservata la procedura prevista nei commi 12, 13 e 14, nei casi seguenti: (...)*

b) dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, che non può essere richiesto trascorsi sei anni dall'inizio, per la prima volta, della pratica. L'iscrizione può tuttavia permanere per tutto il tempo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l'abilitazione al patrocinio sostitutivo;

premesso che **OMISSIS**

- è iscritta al Registro dei praticanti a far data dal **OMISSIS**;

- è iscritta all'Elenco dei praticanti abilitati dal **OMISSIS**

- ha compiuto il periodo di pratica in **OMISSIS**;

che, pertanto, trova applicazione la normativa di cui **all'art. 8, R.D.L. n. 1578/1933 e s.m.i.**, posto che la parte interessata ha iniziato la pratica forense **prima** dell'entrata in vigore del **D.M. n. 70 del 2016 di attuazione dell'art. 41, l. 247/2012**, e cioè **prima del 2/6/2016**;

che **l'art. 8, comma II, R.D.L. n. 1578/1933, nella sua ultima formulazione applicabile al caso di specie**, prevedeva testualmente che *“i praticanti procuratori, dopo un anno dalla iscrizione nel registro di cui al primo comma, sono ammessi, per un periodo non superiore a sei anni, ad esercitare il patrocinio davanti ai tribunali del distretto nel quale è compreso l'ordine circondariale che ha la tenuta del registro suddetto, limitatamente ai procedimenti che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di efficacia del decreto legislativo di attuazione della legge 16 luglio 1997, n. 254, rientravano nella competenza del pretore”*;

che, infine, l'**art. 246 del D.L. 19/02/1998, n. 51 aveva previsto, al comma II**, che *“le disposizioni previste dal secondo comma dell'articolo 8 del regio decreto legge n. 1578 del 1933, come modificato dal comma 1 del presente articolo”*, si applicassero *“fino a quando non sarà attuata la complessiva riforma della professione forense”*.

DELIBERA

di avviare nei confronti **della Dott.ssa OMISSIS** il procedimento di cancellazione automatica d'ufficio dello stesso dal Registro dei Praticanti e dall'Elenco dei Praticanti abilitati al patrocinio, ai sensi dell'art. 17, comma X, lett. b), e comma XI, lett. b), L. 247/2012.

di onerare il Consigliere Segretario di dare comunicazione alla parte interessata dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 17, commi XII e ss., L. 247/2012, dando all'interessato le facoltà di presentare osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento e di chiedere di essere ascoltata personalmente;

di ribadire, in seno alla comunicazione di avvio del procedimento, che la stesso vale altresì quale interruzione della prescrizione in ordine ai crediti dell'Ordine per le annualità di contributo tassa di iscrizione all'Albo, ancora dovute e non pagate, le quali verranno tempestivamente iscritte a ruolo ai fini della riscossione forzata delle relative somme;

di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione.

La presente delibera è stata approvata all'unanimità dei presenti alle ore **14.24**.

Delibera n. 2026/04/07_35

Il Consiglio,

esaminata la posizione personale **del Dott. OMISSIS** alla luce delle ripetute violazioni amministrative già contestate;

ritenuto, inoltre che -in particolare- risulta acclarato che **il Dott. OMISSIS** è stato sospeso in ragione del ripetuto mancato pagamento del contributo tassa iscrizione al Registro dei Praticanti, giusti i relativi provvedimenti amministrativi di sospensione volta per volta assunti e comunicati, mai impugnati ed ai quali non è mai seguita alcuna copertura della morosità contestata e ancora persistente;

premesso che **l'art. 17, comma X, L. 247/2012, lettera b)**, prevede che *“La cancellazione dal registro dei praticanti e dall'elenco allegato dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo è deliberata, osservata la procedura prevista nei commi 12, 13 e 14, nei casi seguenti: (...)”*

b) dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, che non può essere richiesto trascorsi sei anni dall'inizio, per la prima volta, della pratica. L'iscrizione può tuttavia permanere per tutto il tempo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l'abilitazione al patrocinio sostitutivo;

premesso che **il Dott. OMISSIS**

- **è iscritto al Registro dei praticanti a far data dal OMISSIS;**

- **è iscritto all'Elenco dei praticanti abilitati dal OMISSIS**

- **ha compiuto il periodo di pratica in data OMISSIS;**

che, pertanto, trova applicazione la normativa di cui **all'art. 8, R.D.L. n. 1578/1933 e s.m.i.**, posto che la parte interessata ha iniziato la pratica forense **prima** dell'entrata in vigore del **D.M. n. 70 del 2016 di attuazione dell'art. 41, l. 247/2012**, e cioè **prima del 2/6/2016;**

che **l'art. 8, comma II, R.D.L. n. 1578/1933, nella sua ultima formulazione applicabile al caso di specie**, prevedeva testualmente che *“i praticanti procuratori, dopo un anno dalla iscrizione nel registro di cui al primo comma, sono ammessi, per un periodo non superiore a sei anni, ad esercitare*

il patrocinio davanti ai tribunali del distretto nel quale è compreso l'ordine circondariale che ha la tenuta del registro suddetto, limitatamente ai procedimenti che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di efficacia del decreto legislativo di attuazione della legge 16 luglio 1997, n. 254, rientravano nella competenza del pretore”;

che, infine, l'**art. 246 del D.L. 19/02/1998, n. 51 aveva previsto, al comma II**, che *“le disposizioni previste dal secondo comma dell'articolo 8 del regio decreto legge n. 1578 del 1933, come modificato dal comma 1 del presente articolo”*, si applicassero *“fino a quando non sarà attuata la complessiva riforma della professione forense”*.

DELIBERA

di avviare nei confronti **del Dott. OMISSIS** il procedimento di cancellazione automatica d'ufficio dello stesso dal Registro dei Praticanti e dall'Elenco dei Praticanti abilitati al patrocinio, ai sensi dell'art. 17, comma X, lett. b), e comma XI, lett. b), L. 247/2012.

di onerare il Consigliere Segretario di dare comunicazione alla parte interessata dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 17, commi XII e ss., L. 247/2012, dando all'interessato le facoltà di presentare osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento e di chiedere di essere ascoltata personalmente;

di ribadire, in seno alla comunicazione di avvio del procedimento, che la stesso vale altresì quale interruzione della prescrizione in ordine ai crediti dell'Ordine per le annualità di contributo tassa di iscrizione all'Albo, ancora dovute e non pagate, le quali verranno tempestivamente iscritte a ruolo ai fini della riscossione forzata delle relative somme;

di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione.

La presente delibera è stata approvata all'unanimità dei presenti alle ore **14.25**.

Delibera n. 2026/04/07_36

Il Consiglio,

esaminata la posizione personale **della Dott.ssa OMISSIS**, alla luce delle ripetute violazioni amministrative già contestate;

ritenuto, inoltre che -in particolare- risulta acclarato che **la Dott.ssa OMISSIS** è stata sospesa in ragione del ripetuto mancato pagamento del contributo tassa iscrizione al Registro dei Praticanti, giusti i relativi provvedimenti amministrativi di sospensione volta per volta assunti e comunicati, mai impugnati ed ai quali non è mai seguita alcuna copertura della morosità contestata e ancora persistente;

premesso che **l'art. 17, comma X, L. 247/2012, lettera b)**, prevede che *“La cancellazione dal registro dei praticanti e dall'elenco allegato dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo è deliberata, osservata la procedura prevista nei commi 12, 13 e 14, nei casi seguenti: (...)*

b) dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, che non può essere richiesto trascorsi sei anni dall'inizio, per la prima volta, della pratica. L'iscrizione può tuttavia permanere per tutto il tempo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l'abilitazione al patrocinio sostitutivo;

premesso che **la Dott.ssa OMISSIS**

- **è iscritta al Registro dei praticanti a far data dal OMISSIS;**
- **è iscritta all'Elenco dei praticanti abilitati dal OMISSIS**
- **ha compiuto il periodo di pratica in data OMISSIS;**

che, pertanto, trova applicazione la normativa di cui **all'art. 8, R.D.L. n. 1578/1933 e s.m.i.**, posto che la parte interessata ha iniziato la pratica forense **prima** dell'entrata in vigore del **D.M. n. 70 del 2016 di attuazione dell'art. 41, l. 247/2012**, e cioè **prima del 2/6/2016**;

che **l'art. 8, comma II, R.D.L. n. 1578/1933, nella sua ultima formulazione applicabile al caso di specie**, prevedeva testualmente che *“i praticanti procuratori, dopo un anno dalla iscrizione nel registro di cui al primo comma, sono ammessi, per un periodo non superiore a sei anni, ad esercitare il patrocinio davanti ai tribunali del distretto nel quale è compreso l'ordine circondariale che ha la tenuta del registro suddetto, limitatamente ai procedimenti che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di efficacia del decreto legislativo di attuazione della legge 16 luglio 1997, n. 254, rientravano nella competenza del pretore”*;

che, infine, **l'art. 246 del D.L. 19/02/1998, n. 51 aveva previsto, al comma II**, che *“le disposizioni previste dal secondo comma dell'articolo 8 del regio decreto legge n. 1578 del 1933, come modificato dal comma 1 del presente articolo”*, si applicassero *“fino a quando non sarà attuata la complessiva riforma della professione forense”*.

DELIBERA

di avviare nei confronti **della Dott.ssa OMISSIS**, il procedimento di cancellazione automatica d'ufficio dello stesso dal Registro dei Praticanti e dall'Elenco dei Praticanti abilitati al patrocinio, ai sensi dell'art. 17, comma X, lett. b), e comma XI, lett. b), L. 247/2012.

di onerare il Consigliere Segretario di dare comunicazione alla parte interessata dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 17, commi XII e ss., L. 247/2012, dando all'interessato le facoltà di presentare osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento e di chiedere di essere ascoltata personalmente;

di ribadire, in seno alla comunicazione di avvio del procedimento, che la stesso vale altresì quale interruzione della prescrizione in ordine ai crediti dell'Ordine per le annualità di contributo tassa di iscrizione all'Albo, ancora dovute e non pagate, le quali verranno tempestivamente iscritte a ruolo ai fini della riscossione forzata delle relative somme;

di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione.

La presente delibera è stata approvata all'unanimità dei presenti alle ore **14.25**.

Delibera n. 2026/04/07_37

Il Consiglio,

esaminata la posizione personale **del Dott. OMISSIS**, alla luce delle ripetute violazioni amministrative già contestate;

ritenuto, inoltre che -in particolare- risulta acclarato che **il Dott. OMISSIS** è stato sospeso in ragione del ripetuto mancato pagamento del contributo tassa iscrizione al Registro dei Praticanti, giusti i relativi provvedimenti amministrativi di sospensione volta per volta assunti e comunicati, mai impugnati ed ai quali non è mai seguita alcuna copertura della morosità contestata e ancora persistente;

premesso che **l'art. 17, comma X, L. 247/2012, lettera b)**, prevede che *“La cancellazione dal registro dei praticanti e dall'elenco allegato dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo è deliberata, osservata la procedura prevista nei commi 12, 13 e 14, nei casi seguenti: (...)”*

b) *dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, che non può essere richiesto trascorsi sei anni dall'inizio, per la prima volta, della pratica. L'iscrizione può tuttavia permanere per tutto il tempo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l'abilitazione al patrocinio sostitutivo;*

premesso che **il Dott. OMISSIS**

- è iscritto al Registro dei praticanti a far data dal OMISSIS;
- è iscritto all'Elenco dei praticanti abilitati dal OMISSIS
- ha compiuto il periodo di pratica in data OMISSIS

che, pertanto, trova applicazione la normativa di cui all'art. 8, R.D.L. n. 1578/1933 e s.m.i., posto che la parte interessata ha iniziato la pratica forense **prima** dell'entrata in vigore del **D.M. n. 70 del 2016 di attuazione dell'art. 41, l. 247/2012**, e cioè **prima del 2/6/2016**;

che l'art. 8, comma II, R.D.L. n. 1578/1933, nella sua ultima formulazione applicabile al caso di specie, prevedeva testualmente che *“i praticanti procuratori, dopo un anno dalla iscrizione nel registro di cui al primo comma, sono ammessi, per un periodo non superiore a sei anni, ad esercitare il patrocinio davanti ai tribunali del distretto nel quale è compreso l'ordine circondariale che ha la tenuta del registro suddetto, limitatamente ai procedimenti che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di efficacia del decreto legislativo di attuazione della legge 16 luglio 1997, n. 254, rientravano nella competenza del pretore”*;

che, infine, l'art. 246 del D.L. 19/02/1998, n. 51 aveva previsto, al comma II, che *“le disposizioni previste dal secondo comma dell'articolo 8 del regio decreto legge n. 1578 del 1933, come modificato dal comma 1 del presente articolo”*, si applicassero *“fino a quando non sarà attuata la complessiva riforma della professione forense”*.

DELIBERA

di avviare nei confronti **del Dott. OMISSIS** il procedimento di cancellazione automatica d'ufficio dello stesso dal Registro dei Praticanti e dall'Elenco dei Praticanti abilitati al patrocinio, ai sensi dell'art. 17, comma X, lett. b), e comma XI, lett. b), L. 247/2012.

di onerare il Consigliere Segretario di dare comunicazione alla parte interessata dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 17, commi XII e ss., L. 247/2012, dando all'interessato le facoltà di presentare osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento e di chiedere di essere ascoltata personalmente;

di ribadire, in seno alla comunicazione di avvio del procedimento, che la stesso vale altresì quale interruzione della prescrizione in ordine ai crediti dell'Ordine per le annualità di contributo tassa di iscrizione all'Albo, ancora dovute e non pagate, le quali verranno tempestivamente iscritte a ruolo ai fini della riscossione forzata delle relative somme;

di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione.

La presente delibera è stata approvata all'unanimità dei presenti alle ore **14.25**.

14. ORE 15:00 PRESTAZIONE GIURAMENTI - IMPEGNO SOLENNE

Alle ore 15.00 il Consiglio si sposta presso la Biblioteca A. Ricupero per i giuramenti e impegni solenni previsti per oggi.

Alle ore **15.06** la seduta viene chiusa, del che il presente verbale che, letto ed approvato, si sottoscrive.

Il Consigliere Segretario

(Avv. Sebastiano MALLIA)

Il Vicepresidente

(Avv. Alessandra FORMISANO)

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI S I R A C U S A

Il presente verbale si compone di **nn. 27 (ventisette)** pagine, inclusa la presente ed un allegato.

Il Vice Presidente
(Avv. Alessandra FORMISANO)

ATTESTAZIONI DI CONFORMITA'

Si attesta che il soprastante testo in formato elettronico e il successivo allegato sono conformi agli originali, approvati e sottoscritti come per legge.

Il Consigliere Segretario
(Avv. Sebastiano Mallia)

Si attesta che il testo -come sopra estratto- è stato fatto oggetto delle estrapolazioni prescritte dall'art. 24, comma VI, lettera d), L. n. 241 del 7/8/1990 e dall'art. 5-bis, commi II, lettera a), e IV del D. Lgs.14/3/2013, n. 33, rimanendo per il resto conforme all'originale.

Il Consigliere Responsabile della pubblicazione
(Avv. Elena Finocchiaro)

Si conferma che il testo -come sopra estratto- è stato fatto oggetto delle estrapolazioni prescritte dall'art. 24, comma VI, lettera d), L. n. 241 del 7/8/1990 e dall'art. 5-bis, commi II, lettera a), e IV del D. Lgs.14/3/2013, n. 33, rimanendo per il resto conforme all'originale.

Il R.P.C.T. del C.O.A. di Siracusa
(Avv. Salvatore Belfiore)